



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 15/12

1) Documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio dal primo gennaio 2013. Approfondimenti.

Come già comunicato nella precedente newsletter, dal 1 gennaio 2013 tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ivi comprese le aziende con meno di dieci dipendenti che quindi non potranno più autocertificare ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il documento dovrà essere redatto secondo procedura standardizzata e potrà essere utilizzato anche da aziende che presentano nel loro organico sino a 50 dipendenti.

Come noto tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili vi è quello della redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR). Ricordiamo inoltre che gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono gli articoli 17, 28 e 29.

In sintesi:

Articolo 17:

definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Pertanto, ciascun datore di lavoro dovrà, entro il 31 dicembre 2012, valutare i rischi e redigere apposito DVR.

Articolo 28

definisce le modalità di elaborazione del DVR.

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui :

- rischi legati a stress lavoro-correlato;
- rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi;
- rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili;
- rischi legati ad attività di scavo.

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Articolo 29

introduce la modalità redazione del DVR secondo le procedure standardizzate.

In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:

- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Ma cosa accade in caso di violazione al datore di lavoro?

Ecco la risposta:

- 1) per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive ;
- 2) per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000;
- 3) per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all.sic.1- 2

2) Rumore negli ambienti di lavoro: ecco un interessante manuale operativo su come intervenire in maniera efficace

Il problema del rumore costituisce da sempre uno dei fattori che caratterizza in modo negativo l'ambiente di lavoro, provocando, spesso, anche danni alla salute dei lavoratori.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato il manuale operativo intitolato "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro".

Scopo del documento è quello di mettere a disposizione degli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, RLS, RSPP, consulenti della sicurezza) i vari interventi realizzati sul campo, utili per garantire il pieno controllo del rischio rumore in tutti i principali comparti produttivi.

Il documento tratta i seguenti aspetti:

valutazione del rischio e strategie per la sua riduzione;

prestazioni acustiche e criteri di progettazione e bonifica degli stabilimenti industriali;

prestazioni acustiche e criteri di progettazione e bonifica per specifici luoghi di lavoro;

criteri acustici di acquisto di macchine, attrezzature e impianti;

bonifica acustica di macchine, attrezzature e impianti;

collaudo acustico in opera degli interventi di controllo del rumore.

Oltre alla guida operativa sono state pubblicate interessanti schede di approfondimento su:

propagazione del rumore;

isolamento acustico;

emissione acustica;

schermatura di sorgenti sonore;

misura e valutazione del livello di potenza sonora;

criteri di collaudo.

Fonte BibLus-net by ACCA- vedi all.sic.3 - 4

3) All'interno di un'azienda con più unità produttive è possibile prevedere un solo Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP), così come previsto dall'articolo 33 del Testo Unico della Sicurezza, ha il compito di provvedere a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

La Commissione del Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello circa la possibilità di avere un solo Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno di un'azienda con più unità produttive. Sulla base dei presupposti prima elencati e attraverso una corretta interpretazione dell'articolo 31 del Testo Unico, la risposta è stata affermativa.

La Commissione infatti, illustrando i contenuti dei commi 6 e 8 dell'articolo 31, evidenzia come l'esistenza del Servizio di Prevenzione e Protezione è motivata dalla necessità di assicurare "una presenza costante e continuativa" del servizio all'interno dell'azienda; quindi, il SPP può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente all'interno della singola unità produttiva.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. sic. 5

Approfondimenti

"Liberi dall'amianto", ANMIL Sosteniamoli Subito presenta campagna "Asbestos free"

Fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito, CGIL, CISL, UIL, UGL, AFeva e AIEA **hanno presentato** il 14 dicembre '12 a Roma, nella sala dei Presidenti del Senato della Repubblica, alla presenza del ministro della Salute Renato Balduzzi e del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" senatore Oreste Tofani, **il protocollo d'intesa** per attività di sensibilizzazione, promozione destinate alla ricerca sulla prevenzione e la cura delle malattie asbesto correlate **Liberi dall'Amianto**.

Contestualmente al protocollo, hanno illustrato obiettivi e forma della prima campagna fund raising per progetti di ricerca Asbestos free.

Il protocollo Liberi dall'amianto era già stato annunciato e sottoscritto dai contraenti in occasione della Seconda Conferenza Governativa sulle Patologie Asbesto – correlate di Venezia. I contenuti del protocollo prevedono un'attività volta a far crescere la consapevolezza tra i cittadini in merito ai rischi derivanti dalla presenza di amianto nei luoghi di lavoro o in altri spazi sociali e contemporaneamente a contribuire nel rafforzare l'attenzione delle Istituzioni e sottolineare l'urgenza riguardante la dismissione.

Una decina i primi obiettivi mirati, i primi passi dai quali la campagna muoverà: ottenere patrocinio e supporto delle massime Istituzioni in materia; muovere appelli ai "Sindaci dei Comuni più colpiti dalle problematiche legate all'amianto per sostenere e promuovere la campagna nelle proprie città", alle ASL e ai medici di base affinché supportino la campagna, alle Associazioni datoriali al fine di instaurare forme sinergiche di collaborazione". Istituire il 27 marzo come giornata nazionale sull'amianto; sostenere la giornata mondiale del 28 aprile, con presidi e materiali informativi; fornire nelle occasioni collettive screening gratuiti in collaborazione con INAIL e SSN. Parlare infine con studenti, giovani e sportivi, rivolgendosi al sostegno del mondo del calcio.

A guida e controllo delle attività saranno un comitato scientifico e un comitato di coordinamento.

Durante la conferenza stampa di Palazzo Giustiniani la Fondazione i firmatari del protocollo hanno presentato la prima iniziativa. La campagna informativa Asbestos free.

Si tratta di uno shooting fotografico che ritrae e presenta persone di ogni età legate da un tratto comune. Un tattoo che recita appunto "Asbestos free".

Lo shooting è stato realizzato da Gianni Pinnizzotto ed è la messa in opera dell'idea di Stefania Marini e Michele Mancaniello, vincitori del contest nazionale lanciato lo scorso febbraio dalla Fondazione "Sosteniamoli Subito" in collaborazione con il dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma e l'agenzia di comunicazione Roncaglia e Vikijander.

Le immagini sono state declinate in manifesti e in uno spot video e verranno a breve diffuse su cartoline e pieghevoli in scuole, uffici, associazioni, università e ASL.

Chiave di volta dell'operazione sarà la raccolta di fondi per programmi di ricerca destinati alla prevenzione e alla dimissione dell'amianto.

Segnaliamo che la raccolta potrà essere sostenuta su IBAN (IT 45 E 02008 05284 000 102057742 (conto postale (n. 1006240137) o donando 2 euro tramite l'invio di SMS al numero 45512.

www.quotidianosicurezza.it

Sicurezza sul lavoro Emilia Romagna, presentati dati Inail.

Più sicurezza e meno infortuni in Emilia Romagna. Secondo l'ultimo rapporto regionale Inail, presentato durante un convegno che si è svolto martedì scorso a Bologna, le denunce di infortunio sul territorio regionale sono diminuite del 6% rispetto al 2010 e sono anche diminuiti gli infortuni collegati alla circolazione su strada. Le malattie professionali rappresentano l'unico dato in controtendenza, registrando una crescita rispetto all'anno precedente pari all'11,4%.

Il Rapporto regionale Inail 2011 mostra dunque un calo degli infortuni che, secondo il direttore regionale Inail Alessandro Crisci "non dipende solo dalla crisi economica, ma anche dai comportamenti positivi che sono frutto delle azioni messe in campo dai diversi attori istituzionali. Infatti, stanno aumentando da parte delle imprese gli investimenti per la prevenzione sia per la sicurezza nei luoghi di lavoro sia per le malattie professionali".

Nel settore delle costruzioni si registra un notevole calo nel numero degli infortuni (-14,3%). Non solo, il calo è stato registrato anche per l'industria e servizi (-5,85%), nell'agricoltura (-6,6%) e nella gestione conto Stato (-11,1%).

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, il numero è aumentato rispetto al 2010, con un +2,1%. Di contro, è diminuito il numero delle denunce per infortunio da parte dei lavoratori stranieri del territorio emiliano, che è passato da 22.837 casi nel 2010 a 22.404 casi nel 2011. I lavoratori che hanno denunciato più infortuni provengono dal Marocco e, a seguire, dalla Romania, l'Albania e la Tunisia.

Infine, per le malattie professionali in Emilia Romagna è stato registrato un incremento pari all'11,4%, passando dalle 6.418 registrate nel 2010 alle 7.153 del 2011.

Fonte: www.pmiservizi.it

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 14/12/2012.



L'osservatorio sicurezza augura a tutti i colleghi Buon Natale e felice anno nuovo.